Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 186

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 16 agosto 1950

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 186 DEL 16 AGOSTO 1950:

LEGGE 14 luglio 1950, n. 581.
Ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 luglio 1950, n. 579.
Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1949, n. 855, concernente la prelevazione di L. 301.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1949-50.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1949, n. 855, concernente la prelevazione di lire 301.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1949-50.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Caprarola, addì 15 luglio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 15 luglio 1950, n. 580.
Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1950, n. 13, concernente la prelevazione di L. 366.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1949-50.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1950, n. 13, concernente la prelevazione di lire 366.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1949-50.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Caprarola, addì 15 luglio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1950.
Tariffe postali fra l'Italia e la Francia.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 9 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 6 del titolo I della Convenzione postale universale, stipulata a Parigi il 5 luglio 1947, resa esecutiva in Italia con il decreto Presidenziale 21 luglio 1948, n. 1587;

Visti gli articoli 1 e 6 dell'Accordo postale, stipulato a Roma il 7 marzo 1950 fra l'Italia e la Francia;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° giugno 1950, alle lettere ordinarie di peso non superiore a 100 grammi ed alle cartoline postali, dirette in Francia, si applica la tariffa postale stabilita per l'interno.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 maggio 1950

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *agosto* 1950
Registro n. 21, *foglio n.* 156. — MANZELLA

(3620)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1950.
Caratteristiche e validità del francobollo commemorativo del bicentenario della nascita di Domenico Cimarosa.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato col regio decreto 18 aprile 1949, n. 689;

Visto il decreto Presidenziale 20 ottobre 1949, n. 848, col quale è autorizzata l'emissione di un francobollo commemorativo del bicentenario della nascita di Domenico Cimarosa;

Decreta:

Art. 1.

Il francobollo postale da L. 20, emesso nella ricorrenza del bicentenario della nascita del musicista Domenico Cimarosa, è stampato in rotocalco nel colore grigio lavagna su carta bianca filigranata, nel formato stampa di mm. 28 x 22 e formato carta di mm. 31 x 25.

La filigrana, in chiaro, è costituita dal segno cabalistico della ruota della fortuna disposto su tutta la superficie del foglio.

La vignetta del francobollo porta al centro, su fondo scuro, l'effige di Domenico Cimarosa vista di tre quarti con a lato la lira, simbolo dell'arte della musica.

In alto, sempre su fondo scuro, vi è la leggenda in bianco « Domenico Cimarosa » e le date della ricorrenza « 1749-1949 »; in basso, in un cartoccio, vi è la leggenda « Poste Italiane L. 20 » in carattere nero su fondo bianco.

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 31 agosto 1950 e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 31 dicembre 1950.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 giugno 1950

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1950
Registro Ufficio riscontro poste n. 21, foglio n. 158. — MANZELLA

(3623)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1950.

Caratteristiche e validità del francobollo celebrativo della XIII Fiera del Levante di Bari.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato col regio decreto 18 aprile 1949, n. 689;

Visto il decreto Presidenziale 20 ottobre 1949, n. 850, col quale è stata autorizzata l'emissione di un francobollo commemorativo della XIII Fiera del Levante;

Decreta:

Art. 1.

Il francobollo della XIII Fiera del Levante, del valore di L. 20, è stampato in rotocalco nel colore rosso vivo su carta bianca filigranata nel formato stampa di millimetri 37 x 21 e formato carta di mm. 40 x 24.

La filigrana, in chiaro, è costituita dal segno cabalistico della ruota della fortuna, disposto e ripetuto su tutta la superficie del foglio.

La vignetta del francobollo è costituita da uno sfondo con la visione panoramica dell'ingresso principale della Fiera del Levante posta di fronte al mare. A sinistra, sul mare, in primo piano vi è una caravella con le vele spiegate che si avvicina all'ingresso principale della Fiera. In alto, a cominciare da sinistra, vi è la leggenda in carattere scuro: « Poste Italiane »; nell'angolo in alto a destra, vi è il valore del francobollo « 20 lire »; e in basso, in un rettangolino, vi sono le leggende in carattere scuro su fondo bianco « XIII Fiera del Levante - Bari - Settembre 1949 ».

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 31 agosto 1950 e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 31 dicembre 1950.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 giugno 1950

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1950
Registro Ufficio riscontro poste n. 21, foglio n. 158. — MANZELLA

(3621)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1950.

Caratteristiche e validità dei francobolli commemorativi del 150° Anniversario dell'invenzione della pila elettrica di Alessandro Volta.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato col regio decreto 18 aprile 1949, n. 689;

Visto il decreto Presidenziale 30 giugno 1949, n. 490, col quale è stata autorizzata l'emissione di due francobolli commemorativi del 150° anniversario della invenzione della pila elettrica di Alessandro Volta;

Decreta:

Art. 1.

I francobolli commemorativi del 150° Anniversario della invenzione della pila elettrica di Alessandro Volta sono stampati in calcografia su carta bianca filigranata, nel formato stampa di mm. 28 x 22 e formato carta di mm. 31 x 25. La filigrana, in chiaro, è costituita dal segno cabalistico della ruota della fortuna, disposto e ripetuto su tutta la superficie del foglio.

La vignetta del francobollo da L. 20, nel colore rosso è costituita dalla riproduzione della pila di Alessandro Volta, racchiusa ai lati da una corona di foglie di alloro, la quale spicca al centro su fondo bianco ricavato tutto attorno alla vignetta da un tratteggio finissimo incrociato. In alto, sul fondino, vi sono in bianco le leggendine: « Poste Italiane » L. 20 » « MDCCIC MCMIL ». In basso, in un rettangolino a tratteggio traversale, chiuso in alto da una cornicetta a perline, vi sono le leggendine in carattere scuro « 150° Anniversario dell'invenzione della pila di Alessandro Volta ». Il formato rettangolare del francobollo è racchiuso da una cornicetta con motivi di foglie di quercia legati con nastri.

La vignetta del francobollo da L. 50, nel colore bleu, è costituita dal mezzo busto e effige di Alessandro Volta, posta al centro su fondino finissimo incrociato. In alto spiccano sul fondino le leggendine in bianco « Poste Italiane » « L. 50 » MDCCIC MCMIL, in basso la leggenda e gli ornamenti identici a quelli del valore da L. 20.

Art. 2.

I francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto saranno validi agli effetti postali a tutto il 31 agosto 1950 e saranno ammessi al cambio, purchè non sciupati nè perforati, a tutto il 31 dicembre 1950.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 giugno 1950

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1950
Registro Ufficio riscontro poste n. 21, foglio n. 15. — MANZELLA

(3622)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1950.

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto superiore di studi corporativi del lavoro e della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 4 settembre 1925, n. 1764, con il quale viene eretto in ente morale l'Istituto superiore della cooperazione, delle assicurazioni, del lavoro e della previdenza sociale e ne viene approvato lo statuto organico;

Visto il regio decreto 16 aprile 1934, n. 774, con il quale detto Istituto viene trasformato in Istituto superiore di studi corporativi del lavoro e della previdenza sociale e ne viene approvato il relativo statuto;

Visto il decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro in data 16 novembre 1944, che nomina il prof. Francesco M. Dominedò commissario straordinario dell'Istituto stesso, attribuendogli i poteri del Consiglio di amministrazione e del presidente;

Vista la lettera n. 7823/A, in data 27 maggio 1950, con la quale l'on. prof. Francesco M. Dominedò rassegna le dimissioni dalla suddetta carica di commissario straordinario dell'Istituto;

Considerata la necessità — a seguito dell'accettazione delle dimissioni stesse — di assicurare la continuità della gestione commissariale dell'Istituto di cui trattasi in attesa che venga per esso ricostituita la normale amministrazione;

Decreta:

L'on. sig.ra Angela Maria Guidi Cingolani è nominata Commissario straordinario dell'Istituto di cui in epigrafe, con i poteri del Consiglio di amministrazione e del Presidente dell'Istituto stesso.

Roma, addì 20 luglio 1950

Il Ministro: MARAZZA

(3286)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1950.

Determinazione di una tariffa unica per le operazioni di facchinaggio dei cereali svolte per conto « Granai del Popolo » per l'annata agraria 1950-1951.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E
ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE
(AD INTERIM)
E CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto interministeriale 9 giugno 1946, relativo alla determinazione di una tariffa unica per il carico e scarico per i « Granai del Popolo »;

Visti i decreti interministeriali 16 ottobre 1946 e 15 marzo 1947, con i quali vennero apportate delle modifiche al decreto interministeriale 9 giugno 1946 sopracitato;

Visto il decreto interministeriale 7 giugno 1947, per la determinazione di una tariffa unica per le operazioni di facchinaggio dei cereali svolte per conto dei « Granai del Popolo » per l'annata agraria 1947-1948;

Visto il decreto interministeriale 8 marzo 1948, con il quale è stata aumentata la percentuale di maggiorazione delle tariffe di facchinaggio, prevista dall'art. 8 del decreto interministeriale 7 giugno 1947, per oneri previdenziali ed assistenziali;

Visto il decreto interministeriale 22 luglio 1948, con il quale il citato decreto 7 giugno 1947 è stato prorogato fino al 31 luglio 1948;

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1949, concernente la determinazione di una tariffa unica per le operazioni di facchinaggio dei cereali svolte per conto dei « Granai del Popolo » per l'annata agraria 1949-1950;

Sentiti la Federazione italiana dei consorzi agrari, la Confederazione generale italiana del lavoro, la Confederazione italiana sindacati lavoratori, la Unione italiana del lavoro, il Sindacato nazionale facchini, la Federazione italiana lavoratori trasporti e ausiliari del traffico, la Lega nazionale delle cooperative e la Confederazione cooperativa italiana;

Decreta:

Art. 1.

Sfera di applicazione

Le tariffe per le operazioni di facchinaggio dei cereali svolte per conto dei « Granai del Popolo » sono regolate dagli articoli seguenti:

Art. 2.

Divisione in zone

Il territorio nazionale viene diviso, agli effetti delle tariffe fissate nell'articolo seguente, in cinque zone, costituite nel seguente modo:

1ª *Zona*:

Aosta Imperia - La Spezia - Bolzano - Trento Sondrio Belluno Udine Padova Treviso Venezia - Verona Vicenza - Arezzo Lucca Pistoia - Siena Ancona Macerata - Ascoli Piceno - Terni Latina Rieti Roma L'Aquila Chieti Teramo Brindisi Catanzaro Reggio Calabria Cosenza Agrigento Messina Ragusa Siracusa - Trapani Nuoro - Massa Carrara - Torino.

2ª *Zona*:

Alessandria Asti - Novara - Vercelli Savona - Bergamo Como Cremona Mantova Pavia - Varese Gorizia Parma Piacenza - Ravenna Reggio Emilia - Grosseto Livorno Pisa - Pesaro Perugia - Frosinone Campobasso - Pescara - Avellino Benevento Caserta - Salerno - Enna - Cagliari - Sassari.

3ª *Zona*:

Caltanissetta - Genova - Trieste - Brescia - Rovigo - Forlì - Firenze - Napoli - Palermo - Catania.

4ª *Zona*:

Cuneo - Milano - Bologna - Modena - Ferrara - Viterbo - Matera.

5ª *Zona*:

Bari Foggia Taranto - Potenza - Lecce.

Art. 3.

Tariffe

Le tariffe di seguito elencate sono riferite a quintale, distinte per zone e comprensive della percorrenza sino a 10 metri.

VOCI DI TARIFFA	1ª zona L.	2ª zona L.	3ª zona L.	4ª zona L.	5ª zona L.
a) Entrata nei magazzini:					
1) scarico da veicoli, pesatura, vuotatura o accatastamento	16 —	18,50	19,50	19,80	21,10
2) Scarico da veicoli e vuotatura o accatastamento	13 —	15,05	15,85	16,10	17,15
b) Uscita dai magazzini:					
1) insaccatura, pesatura, egalizz., legatura e carico su veicolo	20 —	23,10	24,35	24,75	26,40
2) insaccatura, legatura e carico su veicolo	17 —	19.65	20,70	21,05	22,45
3) solo carico su veicolo	12 —	13,85	14,60	14,80	15,85
c) Operazioni negli scali ferroviari:					
1) distivaggio e trasbordo da carro ferroviario a veicolo sotto carico:					
senza pesatura	12,40	14,30	15,10	15,30	16,35
con pesatura	15,40	17,75	18,75	19 —	20,30
2) trasbordo da veicolo a carro ferroviario sotto carico e stivaggio:					
senza pesatura	12,40	14,30	15,10	15,30	16,35
con pesatura	15,40	17,75	18,75	19 —	20,30
d) Operazioni alle fosse:					
1) scarico da veicolo a ciglio fossa, pesatura e vuotatura	—	—	—	—	17 —
2) idem. senza pesatura	—	—	—	—	13,05
3) elevazione a ciglio fossa, insacc., legatura, pesatura e carico su veicolo	—	—	—	—	46 —
4) idem. senza pesatura	—	—	—	—	40,70
5) sola elevazione a ciglio fossa	—	—	—	—	31 —
e) Operazioni varie:					
1) travasatura da sacco a sacco	10 —	11,55	12,20	12,35	13,20
2) paleggiatura	5,20	6 —	6,35	6,40	6,85
3) spostamento e maneggio in genere dei sacchi con accatastamento o vuotatura	6 —	6,95	7,30	7,40	7,90
4) stivaggio o distivaggio su automezzi o su veicoli ippotrainati	4 —	4,60	4,87	4,95	5,30
f) Maggiorazioni varie:					
1) maggiorazione per accatastamento o vuotatura ad altezza da mt. 1,80 a mt. 3	4 —	4.60	4,87	4,95	5,30
2) idem. per altezza superiore a mt. 3	6 —	6,95	7,30	7,40	7,90
3) maggiorazione per percorsi da mt. 10 a mt. 25	1,80	2,03	2,20	2,26	2,38
4) idem. oltre mt. 25	3,60	4,06	4,40	4,52	4,76
5) per ogni gradino percorso a cominciare dal quarto	0,72	0,83	0,87	0,89	0,95
g) Quota a carico del conferente per scarico a piede magazzino	3 —	3,45	3,65	3,75	3,95
h) Distivaggio e resa ciglio veicolo (per consegna franco molino).	(si applicano le tariffe di cui alla lettera *e*) n. 4)				

Le tariffe previste dai numeri 1) e 2) della lettera *b*) della tabella sopra indicata si applicano anche quando per mancanza di veicolo per il carico il prodotto è trasportato fino al posto di carico, ma non caricato.

Art. 4.

Lavoro serale, notturno e festivo

Il lavoro che si svolge dalle ore 19 alle ore 21 va compensato con una maggiorazione delle tariffe fissate dal precedente articolo nella misura del 25 %. Il lavoro che si svolge dalle ore 21 alle ore 5 va compensato con con una maggiorazione delle dette tariffe nella misura del 60 %.

Il lavoro festivo va compensato con una maggiorazione tariffaria del 50 %. A tale effetto sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti dalla legge a tutti gli effetti civili.

Art. 5.

Maggiorazione per sacchi piccoli

Qualora il peso della merce in sacchi non superi i kg. 50, le relative tariffe, di cui all'art. 3 saranno aumentate del 40 %.

Art. 6.

Riduzione per ausilio di impianti o di mezzi meccanici

Quando le operazioni si svolgono con l'ausilio di impianti o mezzi meccanici le tariffe suddette vanno ridotte del 25 %.

Art. 7.

Contribuzioni varie

Le prestazioni di cui alle precedenti tariffe pongono in essere un lavoro autonomo, soggetto alla disciplina dell'art. 2222 e seguenti del Codice civile. Di conseguenza il singolo lavoratore non è soggetto a nessuna copertura assicurativa assistenziale e previdenziale.

Quando invece i facchini liberi esercenti sono riuniti in carovane, compagnie o cooperative, sarà corrisposta direttamente a tali complessi organizzativi una indennità pari al 50 % delle tariffe di cui all'art 3, in quanto essi sono tenuti alla iscrizione dei propri aderenti ai vari istituti cui per legge è demandata la previdenza sociale, l'assicurazione malattie e l'assicurazione contro gli infortuni dei lavoratori. Detta indennità compensa anche il mancato godimento delle ferie, la gratifica natalizia e il trattamento per le solennità nazionali.

Ai liberi facchini non riuniti in carovane, compagnie o cooperative i quali eseguono le operazioni di cui all'art. 3 sarà corrisposta una indennità pari al 20 % delle tariffe di cui all'art. 3, aggiuntiva alle tariffe predette, in considerazione che ai lavoratori subordinati vengono corrisposte indennità per ferie, per gratifica natalizia e per solennità civili, indennità che invece non competono ai liberi facchini.

Art. 8.

Indennità varie

a) Di attesa:

Qualora l'inizio del lavoro fosse ritardato oltre un'ora, a ciascun lavoratore sarà corrisposta una indennità di L. 50 per ogni ora, o frazioni, trascorsa in attesa oltre la prima.

b) Di trasferta:

Qualora fosse richiesta l'opera del singolo o di carovane, compagnie o cooperative di facchini fuori della loro residenza, oltre la spesa del viaggio sarà corrisposta una indennità di pernottamento, se non si provvederà all'alloggio, ed al rimborso dei pasti consumati successivamente al primo pernottamento, in misura da convenirsi localmente.

Art. 9.

Quota a carico del conferente

Le operazioni relative allo scarico da veicolo e trasporto sino a piede magazzino sono di competenza del conferente in quanto, in base alla disciplina legislativa dell'ammasso, il prodotto deve essere consegnato, insaccato, franco piede magazzino.

Qualora tali operazioni siano eseguite dai facchini per incarico del conferente, questi dovrà corrispondere la tariffa di cui alla lettera *g*) della tabella oltre a quella del distivaggio lettera *e*), punto 4), se anche questa operazione viene fatta eseguire dai facchini.

I relativi importi saranno trattenuti al conferente sul contro valore del grano conferito e versati dall'Ente ammassatore ai facchini unitamente alle eventuali spettanze per altre operazioni.

Art. 10.

La Federazione italiana dei consorzi agrari ed i Consorzi agrari provinciali, incaricati delle operazioni di cui all'art. 3 del presente decreto, dovranno rivolgersi esclusivamente ai facchini liberi esercenti, anche se non iscritti ad organizzazioni sindacali di categoria, riuniti o non in cooperative, compagnie o carovane, muniti, alla data del presente decreto, del prescritto certificato di iscrizione di cui all'art. 121 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, con esclusione dei portabagagli e degli esercenti il facchinaggio nei mercati ortofrutticoli.

Per le operazioni di cui all'art. 3 del presente decreto compete agli enti predetti il diritto di servirsi del numero dei facchini, con rapporto di lavoro fisso e continuativo, alle dipendenze delle sedi, filiali, succursali ed agenzie degli enti stessi, alla data del 7 giugno 1947.

Qualora in una determinata località non esistessero o non fossero tempestivamente disponibili i lavoratori di cui al primo comma del presente articolo, gli enti predetti sono liberi di utilizzare altro personale.

Art. 11.

Le tariffe previste dal presente decreto hanno applicazione dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951.

Art. 12.

Il presente decreto non si applica nell'ambito del Demanio pubblico marittimo ai sensi dell'art. 110, ultimo comma, del Codice della navigazione.

Roma, addì 20 luglio 1950

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste e Alto Commissario per l'alimentazione (ad interim)
SEGNI

Il Ministro per la marina mercantile
SIMONINI

(3575)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1950.

Determinazione dei periodi medi di occupazione e dei salari medi per i lavoratori permanenti soci delle compagnie portuali, ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, sulla istituzione della Cassa unica degli assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Ai fini della applicazione delle norme sugli assegni familiari, i periodi medi di occupazione ed i salari medi per i lavoratori permanenti soci delle compagnie portuali sono così stabiliti per le seguenti compagnie, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente decreto:

a) Alghero Ancona Anzio Bari Cagliari Castellammare di Stabia Catania Civitavecchia Crotone - Fiumicino Genova (compagnia merci varie) Genova (compagnia merci nere) La Spezia Livorno Manfredonia Margherita di Savoia Marsala Messina Monfalcone Napoli (compagnia Bausan) Napoli (compagnia Caracciolo) Napoli (compagnia Diaz) - Napoli (compagnia Pisacane) Olbia Palermo Pantelleria Porto Ferraio Porto Torres Porto Vecchio di Piombino (sezione di Piombino e sezione carovana di Elba) Reggio Calabria (sezione di Reggio Calabria) Salerno Sant'Antioco Savona Siracusa Taranto Trani Trapani Vado Ligure Venezia Viareggio Vibo Valentia Marina:

salario medio giornaliero: L. 750;
periodo di occupazione media mensile: giorni 26;

b) Barletta Brindisi Carloforte (sezione di Porto Scuso) Chioggia Porto Empedocle - Torre Annunziata:

salario medio giornaliero: L. 500;
periodo di occupazione media mensile: giorni 26,

c) Augusta Carloforte (sezione di Carloforte) Gallipoli Gela Imperia Licata Lipari Marina di Carrara Marzamemi Mazara del Vallo - Milazzo Molfetta Monopoli Portici Porto Santo Stefano Ravenna Reggio Calabria (sezione di Villa S. Giovanni) - Riposto Roma Termini Imerese:

salario medio giornaliero: L. 375;
periodo di occupazione media mensile: giorni 26.

Roma, addì 10 agosto 1950

Il Ministro: MARAZZA

(3647)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1950.

Scioglimento e messa in liquidazione dell'Ente di assistenza sociale e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sul riconoscimento giuridico degli Istituti di patronato e di assistenza sociale ed in particolare gli articoli 2 e 6 del decreto stesso;

Visto il decreto Ministeriale 6 marzo 1948, con il quale è stato approvato lo statuto dell'Ente di assistenza sociale promosso dalla Confederazione sindacale dei lavoratori italiani;

Considerato che l'Ente non è in condizioni di funzionare, per la carenza dei mezzi finanziari all'uopo necessari, sia perchè l'Associazione nazionale dei lavoratori che lo ha promosso non vi ha provveduto con mezzi adeguati, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto legislativo, sia perchè l'attività svolta dall'Ente nell'anno 1949 non consente l'attribuzione di una quota del fondo di finanziamento previsto dall'art. 5 del decreto legislativo stesso sufficiente a coprire l'elevato costo dei servizi dell'Ente medesimo;

Ritenuto che ricorrono le condizioni previste nel terzo comma dell'art. 6 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per lo scioglimento dell'Ente in questione;

Ritenuta l'oportunità di nominare liquidatore dell'Ente il dott. Alberto Micheletti, capo divisione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, persona particolarmente esperta in materia;

Decreta:

Art. 1.

L'Ente di assistenza sociale, promosso dalla Confederazione sindacale dei lavoratori italiani, il cui statuto è stato approvato con decreto Ministeriale 6 marzo 1948, ai sensi e agli effetti del decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è sciolto, ed il suo patrimonio è posto in liquidazione.

Art. 2.

Il dott. Alberto Micheletti, capo divisione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è nominato liquidatore dell'Ente predetto.

Le operazioni di liquidazione dovranno essere concluse entro quattro mesi dalla data del presente decreto.

Roma, addì 10 agosto 1950

Il Ministro: MARAZZA

(3646)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di lingua e letteratura francese presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Torino è vacante la cattedra di lingua e letteratura francese, cui la competente Facoltà intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3649)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1950, il ricorso straordinario proposto dal signor Lupo Raimondo avverso la deliberazione 15 aprile 1948, n. 16586, dell'Ente edilizio di Reggio Calabria è accolto e, conseguentemente, è annullata la deliberazione suddetta.

(3568)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % 1959

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 1.

In applicazione dell'art. 9 del decreto Ministeriale 22 dicembre 1949 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % (1959).

Serie e Numero	Ufficio che ha emesso il titolo	Persona che ha denunziato lo smarrimento	Capitale nominale
			Lire
Serie D 476868	Tesoreria provinciale di Torino	Agaggio Enrico fu Francesco, domiciliato a Torino, strada Cavoretto-Moncalieri numero 118	100.000
Id. 476869	Come sopra	Come sopra	100.000
Serie C 81853	Come sopra	Cappelli Carlo fu Ugo, domiciliato a Torino, via Drovetti n. 15	50.000
Serie B 522493	Tesoreria provinciale di Imperia	Bobone Giovanna fu Marco in Calvini, domiciliata a San Remo, via Ruffini n. 9	10.000
Id. 207836	Tesoreria provinciale di Palermo	Curcurù Caterina fu Giuseppe, domiciliata a Burgio (Agrigento) presso quell'Ospedale civile	10.000

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli provvisori smarriti.

Roma, addì 19 luglio 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3502)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione delle obbligazioni ferroviarie Livornesi, Lucca-Pistoia e Romane comuni

Si notifica che il giorno 2 settembre 1950, alle ore 10 in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito 1, in una sala aperta al pubblico, avranno inizio le estrazioni per l'ammortamento delle obbligazioni della cessata Società delle ferrovie romane (Livornesi, Lucca-Pistoia e Romane comuni), passate a carico dello Stato per effetto della convenzione 17 novembre 1873 e relativi atti addizionali 21 novembre 1877 e 26 aprile 1879, approvati con la legge 29 gennaio 1880, n. 5249, serie II.

La quantità delle obbligazioni da estrarre sono quelle indicate nei rispettivi piani di ammortamento.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 agosto 1950.

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3525)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica

A rettifica della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 1° agosto 1950, si chiarisce che il mutuo di L. 250.000 autorizzato con decreto interministeriale 5 dicembre 1949 è invece di L. 1.250.000.

(3648)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Taranto.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 16 maggio 1950, n. 20477.2/9193, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Taranto;

Vista la nota del prefetto di Taranto, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il medico provinciale Martorana dott. Ferdinando, trasferito ad altra sede, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del medico provinciale Martorana dott. Ferdinando è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Taranto, il medico provinciale Renzulli dott. Alberto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura interessata.

Roma, addì 21 luglio 1949.

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3530)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.